



Comune di Borgolavezzaro



Comune di Tornaco



Comune di Vespolate

UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI VESPOLATE

PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N. 6 - 28079 VESPOLATE TEL. (0321) 882131 FAX 882741 C.F. - P.IVA 00433300035

ORDINANZA N. 1

Vespolate, 16 gennaio 2019

Oggetto: *Nuova disciplina degli orari e dell'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e regolamentazione dell'attività di diffusione di musica all'interno dei pubblici esercizi.*

IL SINDACO

Premesso che, con D.L. 06/12/2011 n. 210 "*Misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

Viste le continue lamentele di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi e dei circoli privati riguardanti comportamenti degli avventori non consoni al luogo ed all'orario, i quali uscendo dai locali non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

Ritenuto legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici, alla materia dell'inquinamento acustico, ambientale ed in particolare alla salute ed incolumità delle persone;

Attesa inoltre la necessità che i piccoli intrattenimenti musicali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., osservino precise disposizioni in tema di orario, poiché pervengono ripetute segnalazioni, da parte dei cittadini, di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, per l'emissione sonora e per il comportamento poco civile di alcuni avventori, i quali pare non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

Visto il D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge il 22/12/2011 n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in Legge il 24/03/2012 n. 27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931 n. 773 ed il Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940 n. 635;

Vista la Legge 25/08/1991 n. 287;

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 50 comma 7;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico:

- **APERTURA: non prima delle ore 05:00, a scelta dell'esercente;**
- **CHIUSURA: non dopo le ore 01:00, a scelta dell'esercente.**

Può essere consentito all'esercente posticipare la chiusura sino alle ore 02:00 nei giorni prefestivi e festivi.

È accordata la protrazione dell'orario di chiusura nei giorni 24, 25 dicembre e 1° gennaio sino alle ore 03:00, nel giorno 31 dicembre sino alle ore 04:00 del giorno successivo.

Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Deve pertanto intendersi abrogato l'obbligo della chiusura settimanale.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune.

L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di apertura dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Negli orari di chiusura scelti e comunicati, in conformità all'art. 186 del R.D. n. 635/1931, non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare.

In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.

Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, per motivi di ordine pubblico, **devono cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 00:30**, riducendo comunque l'emissione sonora dopo le ore 23:00.

I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo:

- di controllare gli avventori ed il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
- di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze.

E' vietato a tutti i rivenditori di bevande di vendere bibite al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori.

Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate anche ai circoli privati presenti sul territorio per le problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici, alla materia dell'inquinamento acustico, ambientale ed in particolare alla salute ed incolumità delle persone.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 ad € 1.032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3 del R.D. n. 773/1931.

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte dal Sindaco.

La presente ordinanza entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia in contrasto con la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

A V V E R T E

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Dr. PIERLUIGI MIGLIAVACCA

